



34 161 / 22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Dott. IRENE AMBROSI

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUTIVA

Ud. 20/09/2022 - CC

R.G.N. 28272/2021

34161
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28272-2021 proposto da:

(omissis)

SRL , in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

CONDOMINIO (omissis) , in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1126/2021 del TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, depositata il 07/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.



Corte di cassazione
Sesta sezione civile – sottosezione Terza

Considerato che:

la (omissis) s.r.l. ricorre, sulla base di un motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1126 del 2021 del Tribunale di Reggio Emilia esponendo che:

- aveva convenuto in giudizio il Condominio (omissis) proponendo opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., avverso il precetto notificato dallo stesso in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dichiaratamente notificato il 3 aprile 2017 presso la residenza del legale rappresentante;
- aveva dedotto di non aver mai ricevuto tale notifica indicata come perfezionata per compiuta giacenza il 3 aprile 2017;
- aveva altresì dedotto che all'indirizzo dell'indicata notifica il legale rappresentante non era più residente da 13 anni, come da relativo certificato storico prodotto in uno al rogito con cui aveva venduto l'immobile a terzi;
- il Tribunale aveva disatteso l'opposizione osservando che la notifica del decreto era nulla e non inesistente perché effettuata al precedente indirizzo del legale rappresentante della deducente, sicché avrebbe dovuto proporsi l'opposizione tardiva senza limitarsi, in quell'appropriata sede processuale, alla deduzione formale inerente alla notificazione;

resiste con controricorso il Condominio (omissis) ;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;



Rilevato che:

con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 479, 480, 617, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato immediatamente esecutivo, e non tale per mancata opposizione, sicché, essendovi un utile titolo giudiziale per l'esecuzione forzata, non poteva esperirsi l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre era esperibile l'opposizione formale come in ogni altra ipotesi in cui il precetto risulti notificato senza notificazione del correlato titolo, fermo restando che la notificazione di quest'ultimo, nel caso, era inesistente stante l'elisione, da plurimi anni, di ogni collegamento con il precedente indirizzo di residenza del legale rappresentante;

Rilevato che:

il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;

preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso, svolta da parte controricorrente, per essere stata poi proposta opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in discussione dalla parte odierna ricorrente, poiché quest'ultima non implica, logicamente, l'accettazione della statuizione del giudice di merito in questa sede impugnata, né, pertanto, alcuna rinuncia al gravame adesso in scrutinio;

questa Corte ha chiarito che di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615, cod. proc. civ., e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso; qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile s'identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650, cod. proc.



civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (Cass., 18/05/2020, n. 9050);

la ragione della distinzione sta nel fatto che quando l'ingiunto nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, sostiene, nella sostanza, che l'ingiunzione è divenuta inefficace ai sensi dell'art. 644, cod. proc. civ., e non ha mai acquistato esecutorietà per mancanza dell'opposizione, sicché la parte istante è del tutto sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l'esecuzione forzata (Cass., n. 9050 del 2019, cit., pag. 4);

diversamente, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa d'inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645, cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650, cod. proc. civ., qualora la stessa abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617, cod. proc. civ., davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 04/12/2014, n. 25713, e succ. conf., come, ad esempio, Cass., 15/11/2019, n. 29729);

escluso poi il caso del diverso rimedio previsto dall'art. 188, disp. att. cod. proc. civ., che prescinde da un'esecuzione minacciata o in corso (su cui v. Cass., 24/11/2021, n. 36496), ne deriva che non vi è spazio per l'opposizione formale ex art. 617, cod. proc. civ., qual è stata la domanda della società deducente, tale da lei indicata e così ricostruita dal giudice di merito senza che sul punto vi sia censura;

in ogni caso, nella fattispecie in esame la censura sulla qualificazione in termini di nullità della notificazione non è idonea a incidere sulla statuizione aggredita;

infatti, pur non essendo esaminabili, per novità e difetto di ricorso incidentale condizionato, le deduzioni di parte controricorrente in ordine alla circostanza per cui la residenza del legale rappresentante della società istante



presso cui è stata svolta la contestata notificazione era quella risultante dalle visure camerali e seguiva una notificazione tentata presso la sede sociale parimenti risultante, resta il fatto, accertato e pacifico, per cui la discussa notifica del decreto ingiuntivo risultò perfezionata, almeno all'apparenza formale e al netto delle possibili contestazioni, per compiuta giacenza;

ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'inesistenza della notificazione di un gravame è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, e tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e succ., conf. come, ad esempio, Cass., 15/04/2022, n. 12411);

ne deriva che la notificazione indicata come perfezionata per "compiuta giacenza", ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall'ufficiale notificante, può essere nulla, nella prospettiva dei vizi dedotti, ma non inesistente;

ne discende ancora l'utile esperibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, o tempestiva o tardiva nella ricorrenza dei presupposti di legge;

peraltro, non può omettersi di rimarcare che la fattispecie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di ai fini dello scrutinio in esame, è



equivalente a quella del decreto dichiarato esecutivo per mancata opposizione:
la giurisprudenza citata sul punto in memoria non è pertinente concernendo la
differente ipotesi regolata dall'art. 654, secondo comma, cod. proc. civ.;

si evidenzia che non vi è censura sulla statuizione di condanna a titolo di
responsabilità processuale aggravata;

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.000,00 oltre a 200,00 per
esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte
dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se
dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 20 settembre 2022.

Il Presidente

(Dott. Enrico Scoditti)

Depositato in Cancelleria

Oggi, 21 NOV. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Flaminia Colaneri